

COMUNE DI SCILLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI CONDUZIONE, CUSTODIA,
CONTROLLO, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOCALITA' OLIVETO, FAVAZZINA E
DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIE”**



COMUNE DI SCILLA

(Provincia di Reggio Calabria)

Repertorio n.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione del Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in località Oliveto, della vasca di 1^a chiarificazione della frazione Favazzina e delle stazioni di sollevamento liquami fognari comunali

- C.I.G. n. 82718881EC.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila __, il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- nato a il ____/____/____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Scilla, codice fiscale, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, a norma dell'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

b)- nato a il ____/____/____, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in via codice fiscale ____ ____ e partita IVA ____ ____;

compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

C – Premesso

- Che
- Che
- Che
- Che
- Che

con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

- Nuovo Codice dei Contratti - Il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Regolamento Generale – Il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con DPR 5/10/2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
- CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 per come modificato dal DPR 5/10/2010 n. 207 nelle parti non abrogate.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il **Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione in località Oliveto, della vasca di 1^ chiarificazione della frazione Favazzina e delle stazioni di sollevamento liquami fognari comunali**, secondo quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri e norme vigenti in materia.

Il servizio ha, tra l'altro, lo scopo di conseguire l'ottimale efficienza della depurazione, il regolare smaltimento dei fanghi e dei materiali di risulta rinvenienti dai trattamenti depurativi, nonché di tutti i rifiuti rinvenienti dalle attività di manutenzione ordinaria dei macchinari e dei manufatti presenti sugli impianti e relative pertinenze

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta ad € _____ al netto del ribasso del _____% oltre IVA al 10%.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26/10/1972, n. 634.

Art. 5 - Finanziamento del servizio

Alla spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi del bilancio Comunale – Esercizio Finanziario 2020 e 2021 dell'importo complessivo di € 227.501,71.

Art. 6 - Nomina dell'esecutore

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto _____ (art. 45 comma ____ lett. ____ del Codice dei Contratti), e che, pertanto, eseguirà _____.

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Scilla - Piazza San Rocco - 89058 Scilla.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 8 - Indicazione delle persone che possono riscuotere – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso la Tesoreria Comunale e con le modalità che l'Impresa comunicherà.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 per come modificata ed integrata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 136 per come modificata ed integrata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187 i dati che dovranno essere riportati sugli strumenti di pagamento sono i seguenti: Codice Identificativo di Gara (CIG): n. _____.

Art. 9 - Condotta del servizio da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca il servizio personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna del servizio, presso l'amministrazione committente.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 10 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio in questione.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna del servizio.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione del servizio, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i..

La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'accettazione dell'incarico.

Sia il Direttore di cantiere che il Direttore Tecnico possono essere sostituiti dall'impresa ove questa ne ravvisi la necessità previa comunicazione all'Ente appaltante.

Art. 11 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente nel Capitolato d'Oneri e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (qui chiamato in modo abbreviato "Nuovo Codice dei Contratti");
4. il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto") per come modificato dal DPR 5/10/2010 n. 207, nelle parti non abrogate;
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio;

7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione del servizio.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 12 - Adempimenti antimafia

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i. si è proceduto in data _____, _____, alla consultazione della banca dati nazionale per l'acquisizione dell'informazione antimafia nei confronti dell'Impresa _____ da _____.

Ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.:

- comma 1: "Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica;

- comma 2: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

- comma 3: “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Avendo proceduto in data _____ alla consultazione della banca dati nazionale, alla data odierna sono decorsi i 30 (trenta) giorni previsti, senza ulteriore comunicazione, si può procedere alla stipula del contratto con la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui dovessero risultare informazioni antimafia interdittive, acquisite dalla Stazione Appaltante, nei confronti dell’appaltatore.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 14 - Subappalto

E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare tutto o in parte il servizio oggetto del presente contratto.

Art. 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. L'appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore trasmette ove richiesto all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 16 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna del servizio:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 45 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 17 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria del% dell'importo del servizio, mediante polizza fideiussoria n..... rilasciata in data dalla - Agenzia di per l'importo di € per la tutta la durata del servizio, sottoscritta dal soggetto idoneo alla stipula.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18 - Polizza di assicurazione durante il servizio

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei Contratti dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.

La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale di € 516.456,90 per ogni sinistro.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 - Richiamo ai patti del Capitolato d'Oneri

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato d'Oneri e di tutti gli elaborati, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante.

Sono parte integrante del contratto:

a) il Capitolato Generale di cui al D.M. 19/04/ 2000 n. 145; b) il Capitolato d'Oneri; c) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice dei Contratti.

Art. 20 – Pagamenti.

All'appaltatore sarà corrisposto un canone mensile che comprende le prestazioni e le forniture relative al servizio di che trattasi mediante fatturazione del servizio al termine del mese stesso ed alla quale saranno allegati i risultati delle analisi del periodo di competenza.

L'importo netto mensile, per la durata di 12 (dodici) mesi, viene determinato in € _____, al netto del ribasso contrattuale, oltre IVA di legge, il quale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per le prestazioni di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzate dall'Ente si procederà al pagamento a presentazione di regolare fattura.

Le liquidazioni saranno disposte dall'Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 21 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento.

Art. 22 - Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione della fattura, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 23 Durata del servizio / Presa in consegna degli impianti

Il servizio avrà la durata di mesi **12 (dodici)** decorrente dalla data del verbale di consegna, prorogabile di ulteriori mesi 12 (dodici).

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'immissione nel servizio, disporrà le operazioni in loco per la consegna all'Appaltatore degli impianti e loro pertinenze, con la stesura di apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo.

La consistenza sintetica dell'impianto e stazioni di sollevamento è riportata nelle Schede Tecniche di cui all'art. 2 del Capitolato d'Oneri e allegate al verbale di consegna. Tali schede saranno aggiornate entro 20 giorni dall'inizio del servizio a cura dell'Appaltatore.

Dalla data di sottoscrizione del contratto saranno, altresì, a carico della ditta affidataria tutti gli obblighi della custodia degli impianti ai sensi dell'art. 1177 e segg. del codice civile, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità o oneri derivanti da atti vandalici, furti o quant'altro.

La ditta affidataria ha preso visione dei siti in cui dovrà effettuarsi il servizio, pertanto, nell'accettare l'affidamento alle condizioni di cui al Capitolato d'Oneri e del presente contratto, ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.

Art. 24 - Penali

Qualora siano provate inadempienze e comportamenti non conformi a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nel presente contratto, l'Ente si riserva la possibilità di applicare sanzioni e penali detraendo dal corrispettivo pattuito gli eventuali importi per mancate prestazioni o danni provocati.

In particolare in caso di sanzioni elevate da parte di organi di controllo dovute al mancato rispetto di quanto riportato nel Capitolato d'Oneri e nel presente contratto o di quanto previsto dalla normativa (compilazione non corretta dei registri e formulari per la gestione dei rifiuti, superamento dei limiti normativi allo scarico dovuto a negligenza nella conduzione) la ditta

affidataria sarà tenuta a versare l'intero importo della sanzione contestata. Qualora si rilevi un danno a persone o cose dovuto ad attività e/o negligenza della ditta affidataria, nonché all'ambiente, quantificato economicamente tale danno, l'Ente verrà risarcito dalla stessa dell'intero importo.

Art. 25 - Responsabilità per furti e danni vandalici

La Ditta affidataria dalla sottoscrizione del contratto assume gli obblighi della custodia degli impianti ai sensi dell'art. 1177 e segg. del Codice civile. La stessa denuncerà tempestivamente all'Amministrazione ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio, eventuali furti e danni per atti vandalici che si potessero verificare sugli impianti.

Al fine di non arrecare disservizio si obbliga a provvedere immediatamente al ripristino, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza il fermo degli impianti o siano conseguenza di deficienza epurativa dell'impianto.

La ditta sarà responsabile nel caso in cui si dovesse accertare l'incauta custodia e provvederà con oneri economici a totale suo carico nei tempi dovuti al ripristino del processo per riportare la resa epurativa nei termini di legge, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità; ove, invece, la Ditta affidataria non si renderà responsabile, previo accurato accertamento, il ripristino sarà a carico dell'Ente. In ogni caso, prima di procedere a qualsiasi intervento, la Ditta affidataria ne darà comunicazione scritta a mezzo di telegramma o fax all'Amministrazione.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione del servizio, o per inadempimento di contratti di cottimo, l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'art. 108 del Nuovo Codice dei Contratti.

Il presente contratto sarà immediatamente risolto qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 87 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159.

Art. 28 – Clausole anticorruzione

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di Comportamento del Comune di Scilla, approvato con deliberazione GC n. 14 del 28/01/2014.

A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha trasmesso all'appaltatore copia del Codice di Comportamento per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16/04/2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra citato, costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Scilla che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale che nel presente interviene in nome per conto e interesse del Comune di Scilla dichiara di non avere stipulato con l'Appaltatore nel biennio precedente contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità.

Art. 29 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Nuovo Codice dei Contratti, saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 209 del Nuovo Codice dei Contratti.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento Generale.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 30 - Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1/07/1998 n.171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20/08/1992.

Art. 31 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di cui all'art. 32, comma 4 del Regolamento Generale, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

1. la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
2. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

3. le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 105 comma 17 del Nuovo Codice dei Contratti;
4. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. n. 1127/1939;
5. uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, a fronte dell'importo forfettario fisso pattuito, a provvedere, ad esclusiva cura ed onere, alla gestione, controllo, custodia e manutenzione ordinaria degli impianti e delle stazioni di sollevamento di acque reflue.

Entro 20 (venti) giorni dall'inizio del servizio, l'Appaltatore, provvederà a compilare schede tecniche per ogni impianto ove saranno indicati lo stato di funzionamento degli impianti e di sicurezza indicando inoltre le opere urgenti a farsi per garantire la continuità del servizio.

Art. 32 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, i soggetti addetti al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento del servizio, i quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 34 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente: il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145, nelle parti non abrogate, il D.Lgs 18/04/2016, n.50, il Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) ed il D.Lgs. n.81/2008 e s.m., nonché a quelle della Legge della Regione Calabria 03/10/97 n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", il Decreto Legislativo n. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale; delle norme civilistiche vigenti in materia di appalto, in quanto compatibili, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato d'Oneri.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, i quali a mia richiesta hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico anche con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
